

*Il Consiglio di stato ha licenziato il nuovo regolamento del ministero sui diritti e doveri degli alunni*

# Studenti ai lavori socialmente utili

*Per punizione, il dirigente può metterli a pulire aule e palestre*

DI LUCA SIGNORELLO

Le sanzioni disciplinari da infliggere agli alunni per violazione dei doveri previsti dallo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria dovranno essere anche finalizzate al recupero attraverso attività sociali, come la pulizia dei locali scolastici, dalle aule alle palestre, e culturali, in generale in attività a vantaggio della comunità scolastica.

Al fine di contrastare più efficacemente i fenomeni di gravi violenze all'interno delle istituzioni scolastiche è inoltre previsto, nei casi più gravi, l'allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno o addirittura l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo dei corsi di studio.

Sono queste le due principali novità contenute nello schema di regolamento predisposto dal ministero della pubblica istruzione, recante modifiche e integrazioni al dpr 24 giugno 1998, n. 249 concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria e sul quale la sezione

consultiva per gli atti normativi del Consiglio di stato ha, nell'adunanza del 17 settembre 2007, ha espresso parere favorevole non mancando tuttavia di formulare alcune osservazioni, anche alla luce dei rilievi svolti dal Cnpi, il Consiglio nazionale pubblica istruzione.

## IL REGOLAMENTO

Lo schema si compone di tre articoli ma che nella stesura definitiva potranno diventare quattro. L'art. 1 sostituisce l'articolo 4 dello statuto prevedendo, appunto, che i provvedimenti disciplinari, oltre ad avere finalità educativa e tendere al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, devono essere anche finalizzati al recupero dello studente attraverso attività sociale e culturale e, in generale, a vantaggio della comunità scolastica. Nel testo originario dell'articolo 4 dello statuto, come modificato dall'art. 1, vengono introdotti i commi 9-bis e 9-ter. Il comma 9-bis è finalizzato a con-



trastare più efficacemente i fenomeni di gravi violenze all'interno delle istituzioni scolastiche. Nei casi più gravi viene previsto l'allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno o addirittura l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo dei corsi di studio. Il comma 9-ter prevede che, prima di irrogare

le sanzioni disciplinari più gravi, vi debba essere la verifica della sussistenza di elementi concreti precisi e concordanti sulla colpevolezza dello studente. L'art. 2 sostituisce in tema di impugnazioni l'articolo 5 dello statuto.

Viene previsto che avverso le sanzioni disciplinari sarà ammesso ricorso a un apposito organo di garanzia interno alla scuola che deve decidere nel termine di dieci giorni. Sugli eventuali ulteriori ricorsi dovrà decidere in via definitiva il direttore dell'ufficio scolastico regionale, previo parere vincolante di un organo composto da due studenti designati dal-

le consulte provinciali, da tre docenti e da un genitore designati dalle rispettive rappresentanze territoriali, e presieduto dal direttore regionale. Viene inoltre previsto il termine perentorio di 30 giorni entro cui rendere il parere anzidetto, decorso il quale il direttore dell'ufficio scolastico regionale potrà decidere indipendentemente dal parere. L'art. 3, infine,

introduce nello statuto l'articolo 5-bis in tema di patto educativo di responsabilità.

Tale articolo prevede la possibilità per ciascuna scuola di chiedere ai genitori e agli studenti di sottoscrivere il predetto patto al fine di rendere effettiva la piena partecipazione delle famiglie.

## LE OSSERVAZIONI

Le osservazioni formulate dalla sezione riguardano alcuni aspetti secondari che non vanno a incidere sull'impianto complessivo. La sezione condivide l'accoglienza da parte dell'amministrazione delle modifiche, richieste dal Cnpi sul principio di gradualità dell'entità della sanzione, e al comma 6 nell'attribuire al consiglio di classe l'adozione delle sanzioni e dei provvedimenti che comportano l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica.

Condivide parimenti l'accoglienza della modifica relativa alla possibilità che l'organo di garanzia che deve valutare i ricorsi avverso le sanzioni disciplinari più gravi sia presieduto dal direttore dell'ufficio scolastico regionale. (riproduzione riservata)